I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1417/78 DEL CONSIGLIO
del 19 giugno 1978
relativo al regime di aiuti per i foraggi essiccati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati [1], in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1117/78 prevede la fissazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale dei foraggi essiccati ;

considerando che questo prezzo deve essere determinato sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale ;

considerando che a tal fine occorre che la Commissione prenda in considerazione tutte le offerte fatte sul mercato mondiale giunte a sua conoscenza, unitamente a tutti i corsi quotati nelle borse importanti per il commercio internazionale ; che tuttavia essa non deve tener conto delle offerte che non ritenga rappresentative della tendenza reale del mercato ;

considerando che, ove non si disponga di offerte o di corsi su cui fondarsi per la determinazione del prezzo del mercato mondiale, detto prezzo deve essere fissato a partire, in particolare, dall'ultimo prezzo medio del mercato mondiale determinato ;

considerando che, per le offerte e i corsi presi in considerazione, si devono prevedere modifiche destinate a compensare soprattutto eventuali differenze di presentazione e di qualità rispetto a quanto è stato stabilito per la determinazione del prezzo d'obiettivo ;

considerando che bisogna determinare i criteri relativi alla qualità minima dei foraggi essiccati che hanno diritto all'aiuto, basandosi essenzialmente sugli usi commerciali ;

considerando che le imprese di trasformazione devono rispondere alle condizioni necessarie per poter beneficiare dell'aiuto ; che, quindi, è opportuno che tali imprese tengano una contabilità di magazzino che contenga dati necessari al controllo del diritto all'aiuto e che forniscano ogni altro documento giustificativo necessario ;

considerando che, nell'assenza di contratti tra agricoltori ed imprese di trasformazione, altri elementi devono essere forniti da dette imprese per il controllo del diritto all'aiuto ;

considerando che i contratti devono favorire l'approvvigionamento regolare delle imprese di trasformazione e permettere anche agli agricoltori di beneficiare dell'aiuto ; che, a tal fine, è necessario prevedere che i contratti rechino alcune indicazioni, in particolare quella del prezzo ;

considerando che, in caso di contratti di lavoro senza fornitura di materiali concernenti la trasformazione dei foraggi forniti dall'agricoltore, occorre prevedere disposizioni che garantiscano l'incidenza dell'aiuto a favore dell'agricoltore ;

considerando che, nell'interesse della stabilità delle transazioni commerciali, occorre prevedere che gli interessati abbiano la possibilità di ottenere la fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto complementare ; che, ai fini di una buona amministrazione, occorre istituire certificati di fissazione anticipata e prevedere che tali certificati siano accompagnati da una cauzione a garanzia dell'impegno di fare uscire i foraggi essiccati dall'impresa durante il periodo di validità del certificato ;

considerando che, per ovviare a una situazione anormale del mercato dei foraggi essiccati della Comunità, occorre prevedere la possibilità di sospendere la fissazione anticipata dell'aiuto ; che, a tal fine, occorre prevedere che il beneficio della fissazione anticipata sia concesso soltanto alla scadenza di un breve termine dopo il deposito della domanda, termine durante il quale viene valutata la situazione del mercato ;

---

[1] GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

considerando che il buon funzionamento del regime di aiuto necessita un controllo che garantisca che l'aiuto è concesso solamente ai prodotti per i quali esiste un diritto all'aiuto ;

considerando che il presente regolamento è destinato a sostituire il regolamento (CEE) n. 1192/74 del Consiglio, del 13 maggio 1974, relativo all'aiuto per i foraggi disidratati [1] ; che occorre dunque abrogare quest'ultimo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. La Commissione determina mensilmente il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1117/78.

2. Per la determinazione del prezzo di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto di tutte le offerte presentate sul mercato mondiale e dei corsi quotati nelle borse importanti per il commercio internazionale.

3. La Commissione determina il prezzo di cui al paragrafo 1 in base alle più favorevoli possibilità effettive di acquisto, prescindendo dalle offerte e dai corsi che non possono essere considerati rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

Articolo 2

Qualora nessuna offerta o nessun corso possano essere presi in considerazione per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, la Commissione determina tale prezzo in base alle offerte presentate sul mercato mondiale e ai corsi quotati nelle borse importanti per il commercio internazionale per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1117/78.

Tali offerte e tali corsi sono modificati per tener conto della differenza tra il loro valore e quello dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1117/78.

Articolo 3

Qualora nessuna offerta e nessun corso dei prodotti di cui agli articoli 1 e 2 possano essere presi in considerazione per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale, la Commissione determina tale prezzo in base all'ultimo prezzo medio determinato sul mercato mondiale, modificato per tener conto dell'evoluzione dei prezzi degli stessi prodotti originari della Comunità e dei prezzi dei prodotti concorrenziali sul mercato mondiale.

Articolo 4

La Commissione determina il prezzo medio del mercato mondiale del prodotto consegnato a Rotterdam, cubettato e alla rinfusa, della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'obiettivo.

Per le offerte e i corsi non rispondenti alle condizioni di cui al primo comma, la Commissione procede alle modifiche necessarie.

Articolo 5

Gli aiuti di cui agli articoli 3 e 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 sono concessi, a richiesta dell'interessato, per i foraggi essiccati usciti dall'impresa di trasformazione e rispondenti ai requisiti seguenti :

a) il tenore massimo di umidità è compreso tra l'11 e il 14 % e può essere differenziato secondo il modo di presentazione del prodotto ;

b) il tenore minimo di proteine grezze totali rispetto alla materia secca non deve essere inferiore :

   — all'8 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1117/78 ;

   — al 13 % per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1117/78 ;

   — al 45 % per i .prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1117/78.

Tuttavia, in particolare per quanto concerne il tenore di cellulosa e di carotene, possono essere adottati requisiti supplementari, secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1117/78.

Articolo 6

Gli aiuti di cui agli articoli 3 e 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 sono concessi soltanto alle imprese di trasformazione che :

a) tengano una contabilità di magazzino contenente almeno l'indicazione :

   — dei quantitativi di foraggi freschi e, eventualmente, essiccati al sole, lavorati ; tuttavia se la situazione particolare dell'impresa lo richieda, può essere ammesso che i quantitativi siano stimati in base alle superfici seminate ;

   — dei quantitativi di foraggi essiccati prodotti nonché dei quantitativi e della qualità dei foraggi usciti dall'impresa ;

b) forniscano, se del caso, gli altri documenti giustificativi necessari per il controllo del diritto all'aiuto.

[1] GU n. L 131 del 14. 5. 1974, pag. 1.

Articolo 7

1. I contratti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 1117/78, aventi per oggetto l'acquisto di foraggi freschi e, eventualmente, essiccati al sole, da parte delle imprese di trasformazione, devono specificare almeno :

a) il prezzo da pagare per detti foraggi ;

b) la superficie il cui raccolto deve essere consegnato all'impresa di trasformazione ;

c) le modalità di consegna e di pagamento.

2. In caso di contratti di lavoro senza fornitura di materiali, i contratti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 1117/78, aventi per oggetto la trasformazione dei foraggi forniti dall'agricoltore, contengono una clausola che prevede l'obbligo, per l'impresa di trasformazione, di versare all'agricoltore l'importo degli aiuti di cui agli articoli 3 e 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78, ottenuti dall'impresa stessa per i quantitativi trasformati in applicazione del contratto di cui trattasi.

Articolo 8

Le imprese che lavorano la propria produzione o quella dei loro aderenti presentano annualmente all'organismo competente dello Stato membro, anteriormente ad una data da determinare, una dichiarazione concernente le superfici il cui raccolto di foraggio è destinato alla trasformazione.

Tuttavia, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1117/78, l'impresa interessata comunica all'organismo competente dello Stato membro, prima dell'inizio di ogni mese, i quantitativi di patate che prevede di disidratare nel corso dello stesso mese.

Articolo 9

L'importo dell'aiuto complementare è quello valido nel mese durante il quale i foraggi essiccati sono usciti dall'impresa di trasformazione.

Tuttavia, l'importo dell'aiuto complementare valido il giorno di deposito della domanda di certificato di cui all'articolo 10, modificato, se del caso, in conformità dell'articolo 11, si applica, a richiesta dell'interessato, ai quantitativi di foraggi essiccati menzionati nel certificato, che escono dall'impresa di trasformazione durante il periodo di validità del certificato.

Articolo 10

1. È istituito un certificato di aiuto complementare, attestante la fissazione anticipata dell'importo di tale aiuto. Il certificato viene rilasciato da ogni Stato membro alle imprese di trasformazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1117/78, situate sul suo territorio, che ne facciano domanda.

2. Il certificato d'aiuto complementare è valido in tutta la Comunità. Tuttavia, nell'attesa dell'elaborazione del formulario comunitario, e al più tardi fino al 31 dicembre 1978, il certificato d'aiuto complementare è valido solo sul territorio dello Stato membro che lo ha rilasciato.

Il rilascio del certificato è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di far uscire i foraggi essiccati dall'impresa di trasformazione durante il periodo di validità del certificato, cauzione che, salvo il caso di forza maggiore, viene incamerata, totalmente o parzialmente, se entro tale termine i foraggi non escono dall'impresa o ne escono solo parzialmente.

La durata di validità del certificato non può essere superiore a dodici mesi.

3. Il periodo di validità del certificato di aiuto complementare e le altre modalità di applicazione del presente articolo, che possono prevedere in particolare un termine per il rilascio dei certificati, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1117/78.

Articolo 11

In caso di fissazione anticipata e qualora i prezzi a termine siano diversi dal prezzo valido nel mese in cui è stata depositata la domanda, l'importo dell'aiuto complementare viene modificato in funzione di un importo correttore calcolato tenendo conto della tendenza dei prezzi a termine.

Articolo 12

1. In caso di situazione anormale sul mercato comunitario dei foraggi essiccati, in particolare qualora il volume delle domande di fissazione anticipata dell'aiuto non corrisponda al normale smaltimento di questi foraggi, può essere deciso, ove il certificato di cui sopra non sia stato ancora rilasciato, di sospendere la fissazione anticipata per il periodo necessario al ristabilimento dell'equilibrio del mercato.

2. La sospensione della fissazione anticipata è decisa secondo la procedura di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1117/78.

Tuttavia, in caso di urgenza, la Commissione può decidere tale sospensione ; in tal caso, essa non può superare un periodo di sette giorni.

Articolo 13

1. Gli Stati membri istituiscono un regime di controllo che consenta di verificare, per ogni impresa di trasformazione :

— l'osservanza delle condizioni definite nei precedenti articoli ;

— la corrispondenza tra il quantitativo per il quale è chiesto l'aiuto e il quantitativo di foraggi essiccati di qualità minima uscito dall'impresa stessa.

2. Al momento dell'uscita dall'impresa di trasformazione, si procede alla determinazione del peso dei foraggi essiccati e al prelievo di campioni.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni che hanno adottato per garantire i controlli previsti al paragrafo 1 prima della loro applicazione.

Articolo 14

Gli Stati membri si prestano mutua assistenza nell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 15

Il regolamento (CEE) n. 1192/74 è abrogato.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1978. Tuttavia, gli articoli da 1 a 4 sono applicabili a decorrere dal 1° aprile 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DALSAGER